



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 399	Del 17/10/2022
Località: Area pedonale del centro storico. Divieti di transito velocipedi e monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.	Permanente.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 27.10.2006 di istituzione delle Aree Pedonali Urbane del centro storico;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 19.09.2017 "Interdizione al traffico dei veicoli nelle aree pedonale del centro. Indirizzi al Dirigente";

vista l'ordinanza del Dirigente del Settore Vigilanza Viabilità Trasporti n. 292 del 17.10.2017 che, in attuazione della suddetta deliberazione, ha istituito il divieto di transito ai velocipedi nelle aree pedonali di:

- 1) Piazza Roma (superficie rilevata della piazza, esclusi i tratti in asfalto già destinati alla circolazione veicolare);
- 2) Via Umberto I;
- 3) Vico Umberto I;
- 4) Via De Castro;
- 5) Via Garibaldi, tratto compreso tra Piazza Roma e Vico Garibaldi;
- 6) Via Parpaglia, tratto compreso tra Piazza Roma e Vico Parpaglia;
- 7) Vico Iosto, intero tratto;
- 8) Piazza Eleonora, intera estensione;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 179 del giorno 11.10.2022, con la quale si è proceduto alla modifica della deliberazione giuntale n. 188/2017, prevedendo il divieto di transito dei velocipedi e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica alla sola Via Umberto I;

ritenuto dover procedere alla revoca dell'ordinanza n. 292/2017 e disciplinare la circolazione dei velocipedi e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica nelle aree pedonali del centro storico;

visti i commi dal 75 al 75 vices - ter dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 e ss.mm.ii che disciplinano le caratteristiche tecniche, le modalità di conduzione e la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;



COMUNE DI ORISTANO

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi (ex articolo 6 *bis*, Legge 241/1990 e sue modificazioni);

ordina

1. l'istituzione del divieto di transito dei velocipedi e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in Via Umberto I;
2. nel tratto di cui al punto 1 i velocipedi e i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica potranno essere condotti a mano e potranno essere lasciati in sosta purché non creino intralcio ai pedoni;
3. il divieto di cui al punto 1 non si applica ai conducenti di velocipedi minori fino ad anni sei, purché accompagnati dai genitori i quali avranno l'obbligo di vigilare sulla loro condotta;
4. i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i pedoni;
5. nelle aree pedonali di:
 - a) Piazza Roma (superficie rilevata della piazza, esclusi i tratti in asfalto già destinati alla circolazione veicolare);
 - b) Vico Umberto I;
 - c) Via De Castro;
 - d) Vico D. Contini;
 - e) Via Garibaldi, tratto compreso tra Piazza Roma e Vico Garibaldi;
 - f) Via Parpaglia, tratto compreso tra Piazza Roma e Vico Parpaglia;
 - g) Vico Iosto, intero tratto;
 - h) Piazza Eleonora, intera estensione;il limite di velocità massima consentita per i velocipedi e per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica resta stabilito in 6 (sei) km/h;
6. il Servizio Trasporti Viabilità del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano è incaricato della realizzazione delle segnaletiche stradali secondo le specifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 provvedendo a richiamare sul retro del segnale stradale quanto previsto dall'art. 77, comma 7, del citato DPR 495/1992
7. la revoca dell'ordinanza del Dirigente del Settore Vigilanza Trasporti Viabilità n. 292 del 19.10.2017;

avverte

- 1) che la presente ordinanza è esecutiva a decorrere dal 24 ottobre 2022;
- 2) che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 3) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- 4) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda



COMUNE DI ORISTANO

alla Polizia Locale e a tutti gli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 17/10/2022

Istruttori: Chessa - Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale